

SECONDO AVVISO
per l'ammissione ai Corsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del
Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 297 del 15 Dicembre 2021 e ss. mm. e ii;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente i "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento";
- VISTO il comma 1 del citato articolo 7 che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;

- VISTO il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;
- VISTO l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate

e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;

VISTO il Decreto del MIM Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1656 del 26.6.2025;

VISTO l'Avviso emanato con **DR n. 2282 del 3/7/2025** per l'ammissione ai **percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025**.

ATTESO che sono state presentate un numero di domande inferiore ai posti disponibili;

ATTESO inoltre, che i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.

DECRETA

Art. 1 Percorsi

È approvato ed emanato il secondo **Avviso** per l'a.a. **2024/2025** per l'ammissione ai **percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025**.

La frequenza dei percorsi **di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 77 del 24.4.2025** è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza (che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022, ma è incompatibile con l'iscrizione al X Ciclo del TFA ed alla iscrizione ai percorsi di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 75 del 24.4.2025 .

Art.2 - Posti disponibili

Il numero di posti per ciascun ordine e grado di scuola ancora disponibili presso le sedi dell'Università degli Studi "Link Campus University", è il seguente:

Tipo specializzazione alle attività di sostegno nella:	n. posti
scuola dell'infanzia	106
scuola primaria	96
scuola secondaria di I grado;	59
scuola secondaria di II grado	===
TOTALE POSTI	261

Art. 3 – Condizioni e requisiti di ammissione

L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è subordinata ai sensi dell'articolo 5 del DI n. 77 del 24.4.2025 all'avvenuta presentazione della rinuncia, nel periodo intercorrente tra il 5 giugno 2025 e il 21 luglio 2025, ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero con le modalità fissate dalle circolari prot. 21907 del 4.6.2025 e protocollo n. 26269 del 20.6.2025 del Ministero dell'Istruzione e del merito e che siano in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.2025:

possono iscriversi ai percorsi di specializzazione in parola coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso sul sostegno ai sensi di quanto previsto per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso **anche di uno** dei seguenti titoli:

- 1) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:**
 - a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 2) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
- 3) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
 - b) il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - b1) abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente,

b2) diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda.

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e termini di scadenza

La domanda di partecipazione ai percorsi di cui al presente avviso deve essere effettuata a partire dalle **ore 12 del 16 Luglio 2025** e completata inderogabilmente **entro le ore 12 del 25 Luglio 2025** seguendo le indicazioni contenute alla pagina del corso di cui ai commi successivi.

Per tutti i candidati la quota di partecipazione alla procedura è pari a euro **150,00** (centocinquanta/00), non rimborsabile ad alcun titolo (neanche in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti).

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda ed esclusivamente con le modalità descritte nella procedura telematica di presentazione della domanda di iscrizione di cui ai commi successivi.

Il candidato nelle condizioni e in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, deve presentare la domanda di partecipazione ai percorsi esclusivamente in modalità telematica e seguendo le indicazioni fornite nella pagina internet istituzionale del Corso all'indirizzo:

<https://www.unilink.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

Nella ed alla domanda vanno necessariamente indicati ed allegati:

- a) **estremi della rinuncia, presentata nel periodo intercorrente tra il 5 giugno 2025 e il 21 luglio 2025 ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero;**
- b) **copia della domanda presentata al MIM di riconoscimento del percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito all'estero, nella quale sia ben visibile la data di presentazione;**
- c) **espressa indicazione grado del percorso prescelto;**
- d) **espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.25 ma di non aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su un posto di sostegno sullo specifico grado di interesse e dover conseguire, pertanto, 48 CFU;**

o in alternativa

- e) **espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.25 ma di aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno**

scolastico in Italia quali docenti su un posto di sostegno sullo specifico grado di interesse e dover conseguire, pertanto, **36 CFU**;

- f) certificati di servizio per il periodo di cui alla precedente lettera f)
- g) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante la fase di iscrizione, oltre l'inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura è necessario fornire il consenso relativo al trattamento dei dati personali ed è, altresì, necessario dare atto della presa visione del presente Avviso.

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

La presenza di informazioni false, errate od omesse comporta l'immediata esclusione dal processo di selezione o, se già superato, la cancellazione dalle liste degli ammessi al percorso.

Le domande di iscrizione ai percorsi incomplete e/o con dati erronei non saranno valutate.

La Link procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati.

Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5 - Elenchi dei candidati ammessi

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione secondo l'ordine cronologico di arrivo e nella redazione dell'elenco degli ammessi, qualora le domande fossero più dei posti disponibili, **si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero.**

Gli elenchi degli ammessi per ogni ordine e grado saranno pubblicati entro **i sette giorni** successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Qualora si verificasse un'eccedenza di domande rispetto alla numerosità dei posti indicati all'articolo 2 del presente avviso le domande eccedenti saranno trasmesse all'INDIRE, come previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del DI n. 77/2025, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 6 - Iscrizione e pagamento della retta

Gli ammessi dovranno effettuare e perfezionare l'iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall'Università per ciascuna categoria di elenco e per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina

<https://www.unilink.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

L'iscrizione il cui ammontare è fissato dall'art. 7 del DI n. 77 del 24.4.2025 più *imposta fissa di bollo di 16 euro**, si perfeziona con il pagamento delle due rate previste secondo la seguente tabella:

Corsisti 48 CFU	Rata	Ammontare	Scadenza
	PRIMA	Euro 1016.00*	all'atto dell'iscrizione
	SECONDA	Euro 500.00	Entro il 25.8.2025
Corsisti 36 CFU	Rata	Ammontare	Scadenza
	PRIMA	Euro 616.00*	all'atto dell'iscrizione
	SECONDA	Euro 300.00	Entro il 25.8.2025

Ai corsisti sarà richiesto un contributo per diritti di segreteria e rilascio titolo pari a euro 150 da versare prima del sostenimento dell'esame finale.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

Art. 8 - Informativa e privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati edalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi "Link Campus University" ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/privacy/> Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "Link Campus University" nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it - pec lcu@pec.unilink.it).

Art. 9 - Disposizioni finali

Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia.

L'Università in ogni momento, anche dopo l'iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

Il presente decreto viene acquisito alla raccolta e nell'apposito registro di questa Università e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Roma, 15 Luglio 2025



Prot. n.1286 del 15 luglio
2025

Numero Registro Decreto
Rettorale 2327

Il Rettore
Prof. Carlo Alberto Giusti